

5 880226

N. 47

(Carta bollata cm.50)

Cl. 5.38 (45) Torino "846"  
5.354 "1855.7.10"  
5.147

SCRITTURA DI LOCAZIONE D'OPERA OSSIA D'APPRENDIZZAGGIO

L'anno del Signore mille ottocento cinquanta cinque, il 10 del mese di Luglio, in Torino.

Per la presente privata Scrittura <sup>fatto</sup> per doppio originale, ed insinuabile a semplice richiesta di una delle Parti, si è tra

Il nominato Sig. BARBERIS EFISIO figlio del fu Giuseppe nato in Torino, domiciliato in Torino, ivi esercente la professione di BISOTTIERE con officina in via del Palazzo di Città, casa Balari, porta n° 16 piano 1°.

ed il nominato PAOLETTI FELICE figlio del fu Giuseppe, nato in Torino, d'anni diciassette, debitamente assistito ed autorizzato dal Revd° Sig. Don BOSCO, quell'allievo dell'Oratorio di San Francesco di Sales, diretto dal sovranominato Reverendo

Convenuto e contratto in presenza dei sottoscritti Signori Testimoni, come convengono e contrattano quanto infra, cioè:

Art. 1°

Il suddetto Sig. Barberis Efisio, dietro sufficiente esperimento fatto del detto Paoletti Felice qui presente, stipulante ed accettante, al medesimo definitivamente concede una piazza da allievo ed apprendista nel proprio suo stabilimento suindicato per il termine di anni TRE i quali hanno avuto principio col giorno primo del mese di giugno e termineranno con tutto il giorno trenta del mese di maggio del venturo anno mille ottocento cinquantotto, durante il quale termine si obbliga lo stesso padrone d'istruirlo e farlo diligentemente istruire nella succitata sua professione, esclusivamente ad essa occupandolo e per tutte quelle opere e lavori che vi sono relativi, e mai ad essa estranei, che siano compatibili colle forze dell'apprendista, di paternamente trattarlo e farlo trattare, e correggerlo verbalmente e non altrimenti.

Art. 2°

Il detto apprendista dichiarandosi inclinato e volontariamente disposto per la intrapresa suddetta arte ed occupazione, a seguito della già praticatane prova, dal canto suo si obbliga di rimanere nella promessa sua qualità e posto presso il detto Padrone sino alla scadenza di detti anni tre, compiti, ed in tale tempo promette e si sottomete di vivere costumatamente e di essere sempre attento ed assiduo al lavoro e dovere, fedele e sommo in tutto e per tutto verso il padrone ed a quelli che lo rappresentano, curandone anche l'interesse come se fosse di fatto proprio.

Art. 3°

Qualora l'apprendista per causa di malattia, od altri legittimi impedimenti si assentasse dal lavoro e così dal suo dovere, si pattuisce che il padrone avrà diritto a buonificazione per tutto quello spazio di tempo che eccederà gli giorni otto nel corso d'ogni anno, e questi accertati in fine della durata della presente, dovrà l'allievo predetto rimanere apprenditore per tanti giorni quanti sono i perduti, pei quali sarà pagato in ragione della mercede che gli sarebbe stata dovuta quando tralasciò di lavorare.

Abbandonando poi il detto apprendista intempestivamente senza legittimi motivi il detto suo padrone, o venendo esso da questo espulso indebitamente, sarà dovuta alla parte pregiudicata quella indennizzazione che per mezzo di periti d'accordo eligendi o di persone di reciproca confidenza, sarà arbitrata ovvero giudizialmente stabilita.

In caso però che durante la presente venga l'apprendista suddetto a riportare dei fisici difetti od infermità comprovate debitamente, che lo rendano inabile e lo impediscano a proseguire nell'intrapresa professione, per patto espresso si dichiara in tali evenienze la presente risolta ed annullata, così che rimarrà il medesimo di pien diritto in sua libertà senza obbligo a risarcimento di sorta verso il padrone, al quale dovrà nulla meno spedirgli sopra il libretto la dichiara dell'avuto servizio e della predetta accordata licenza.

Parimenti sarà lo stesso apprendista affatto svincolato da ogni impegno in forza del presente contratto, ove per mancanza di lavoro il suddetto padrone sospendesse l'andamento e l'esercizio della predetta Industria, dal medesimo si ritirasse, ad altri facendone la rimessione; o per qualunque altro motivo fosse per abbandonare tale suo officio, in quali casi si sarà lecito all'apprendista predetto di occuparsi altrove ed almen-  
ti senz'esser tenuto ad alcuna buonificazione verso il suddetto padrone o suoi successori, cui spetterà di spedire a favore dell'apprendista la dichiarazione accennata nel precedente alinea.

#### Art. 4°

Il corrispettivo a favore di detto apprendista resta inteso e convenuto a centesimi venticinque al giorno e per tutto il tempo di suo tirocinio, che il Padrone s'obbliga pagarli alla fine d'ogni settimana di suo lavoro.

#### Art. 5°

A cautela degli obblighi come sopra dal detto apprendista assunti, come anche del risarcimento di ogni danno di cui possa egli rendersi contabile verso il detto suo padrone pel fatto proprio e per l'inadempimento de'suoi doveri, ha prestato e presta in sua sicurtà il nominato Sig. Rev. Don BOSCO, Rettore dell'Oratorio di San Francesco di Sales, il quale, previa le debite rinuncie ai beneficii a pro del sicurtà solidarii introdotti si obbliga e solidariamente si sottomette al risarcimento di detti danni nel caso d'inadempimento per parte di detto apprendista suo allievo alle singole obbligazioni come sopra assuntesì.

#### Art. 6°

Promettono le Parti nelle migliori legali forme di eseguire ed esattamente osservare quanto sopra, caduna per ciò che questa la concerne, ed in conferma, previa lettura, sonosi sottoscritti o sottosegnati come infra insieme ai pure sottoscritti e sottosegnati come infra insieme ai pure sottoscritti signori Testimoni.

Barberis Eflisio  
Paoletti Felice

Aiello Placido, test.  
Mosca Giovanni, Test.